m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0101860.03-06-2024

SWE IT 11

Spett.le

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

PEC va@pec.mite.gov.it

Spett.le

Ministero della cultura

Soprintendenza Speciale per il PNRR

Via di San Michele, 22

00153 Roma

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Ministero della transizione ecologica

Commissione tecnica PNRR-PNIEC

PEC COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Regione Lazio

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

protocollo@regione.lazio.legalmail.it

ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

Alla Provincia di Viterbo

Servizio Difesa suolo e demanio idrico

Ufficio Vincolo Idrogeologico

provinciavt@legalmail.it

Al Comune di Tuscania (VT)

protocollo@pec.comune.tuscania.vt.it

All'ARPA Lazio

direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino

Centrale

protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

p.c. Enti in indirizzo nella "*Comunicazione procedibilità dell'istanza, Responsabile del procedimento, e pubblicazione documentazione*".

Enti gestori di aree della Rete Natura 2000 non coinvolti nella prima consultazione

Al Comune di Viterbo (VT)

protocollo@pec.comuneviterbo.it

Al Comune di Piansano (VT)

comunepiansano@legalmail.it

Al Comune di Arlena di Castro (VT)

amministrazione@pec.comune.arlenadicastro.vt.it

Al Comune di Marta (VT)

comunemartavt@pec.it

Al Comune di Tarquinia (VT)
pec@pec.comune.tarquinia.vt.it

Al Comune di Montalto di Castro (VT)
comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it

Al Comune di Canino (VT)
comune.canino.vt@legalmail.it

Al Comune di Tessennano (VT)
comune.tessennano@pec.it

Al Comune di Capodimonte (VT)
protocollo@comune.capodimonte.vt.it

Al Comune di Monte Romano (VT)
protocollo@pec.comune.monteromano.vt.it

Milano, 31 maggio 2024

Oggetto: [ID_10849] Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di impianto Agro-voltaico di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, associato ad attività di pascolo, di potenza in immissione pari a 26 MW e potenza di picco pari a 29,43 MWp, sito nel Comune di Tuscania (VT).

Trasmissione controdeduzioni su osservazioni e pareri ricevuti

Spettabili Amministrazioni,

si riportano di seguito le controdeduzioni della scrivente società in relazione alle osservazioni e ai pareri ricevuti nell'ambito del procedimento in oggetto, con specifico riferimento ai profili ambientali effettivamente rilevanti ai fini della definizione dello stesso.

1. **Regione Lazio (registro ufficiale MASE 0036182.26-02-2024)**

La Direzione Ambiente della Regione Lazio ha espresso parere di compatibilità ambientale negativo richiamando la Deliberazione 12 maggio 2023, n. 171, con la quale la stessa Regione Lazio ha determinato "*Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'articolo 27- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale" (*nel seguito, per brevità, la "**DGR 171/2023**"*).*

La motivazione posta alla base del parere si limita, in sostanza, a rilevare che il cumulo degli impianti FER installati e autorizzati nella Provincia di Viterbo rappresenta un'elevata criticità per la sostenibilità ambientale, in relazione all'equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obiettivi strategici.

Al riguardo è essenziale evidenziare che la DGR 171/2023, citata dalla Regione dispone:

> a) l'**avvio prioritario dei procedimenti relativi ad istanze da realizzarsi in aree ritenute idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199**;
>
> b) […]
>
> c) **al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b)**, per l'avvio dei procedimenti relativi ai PAUR di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006, l'adozione di un criterio di riequilibrio territoriale finalizzato a non aggravare ulteriormente i territori della Provincia di Viterbo che consenta, in relazione al principio di proporzionalità e sussidiarietà tra province, in ogni singola provincia lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell'intera Regione.

Dunque, la DGR richiamata dalla Regione (peraltro, come noto, attualmente *sub iudice*), non potendo certo prevedere un divieto generalizzato *a priori* di installazione di impianti nella zona della Provincia di Viterbo (che risulterebbe senz'altro illegittimo, incostituzionale e contrastante con il principio europeo di massima diffusione delle fonti rinnovabili), deve essere interpretata nel senso di imporre l'applicazione del criterio di riequilibrio localizzativo **esclusivamente nei casi di progetti da realizzarsi in diverse aree da quelle qualificate come idonee ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021**.

Al riguardo si segnala che, come rappresentato negli elaborati presentati a corredo dell'istanza, il progetto in oggetto è localizzato in area idonea *ex lege,* ai sensi dell'art. 20, comma 8, let. c-*quater* del D.Lgs. 199/2021.

Ai sensi della DGR 171/2023 il procedimento ambientale relativo allo stesso deve dunque essere avviato con priorità, non potendo senz'altro nel caso di specie essere ostative in questo senso le esigenze di riequilibrio territoriale applicabili esclusivamente nell'ambito di procedimenti riferiti ad aree diverse da quelle idonee *ex lege*.

2. Comune di Tuscania (registro ufficiale MASE 0036469.26-02-2024)

Nel proprio parere il Comune di Tuscania fa riferimento (i) alla Delibera di C.C. n. 52/2018, che determina alcune aree all'interno delle quali è possibile realizzare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e (ii) alla Delibera di C.C. n. 11

del 18/03/2021, che individua alcune aree caratterizzate da produzione agricola di rilevante valore per la qualità estetico percettiva, tra cui l'area di "Montebello, Pianaccio di Montebello e Poggio Martino", interessata dal progetto.

In particolare il Comune segnala che, con quest'ultima DCC (peraltro di mera adozione della Variante Comunale), l'area in questione sarebbe qualificata come non idonea alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ciò, in ragione della primaria funzione agricolo-produttiva ed ambientale-paeaggistica della stessa, con conseguente integrazione dell'art. 18 *ter* delle NTA della Variante Generale al PRG, che preclude appunto nell'area in questione la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (eolici, impianti fotovoltaici e biomasse).

Inoltre, a fondamento del proprio parere il Comune richiama anche le Linee Guida e di indirizzo regionali per l'individuazione delle aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (approvate con DGR n. 390 del 7/06/22), rilevando in particolare che il parere negativo sul progetto sarebbe giustificato anche dalla mera prossimità con altre installazioni.

In riscontro alle osservazioni del Comune si rileva quanto segue.

Anzitutto, con specifico riferimento agli aspetti agricolo produttivi tutelati dalla normativa locale, occorre preliminarmente evidenziare che **il progetto in questione non è un semplice impianto fotovoltaico, ma un impianto agro-fotovoltaico progettato proprio al fine di salvaguardare ed implementare le attività agricole sul sito interessato**. In questa linea di indirizzo risulta anche si collochi il recente D.L. Agricoltura (rif. D.L. 63 del 15 maggio 2024), che mira ad agevolare proprio gli impianti come quello in esame, penalizzando al contrario interventi che non consentano la prosecuzione dell'attività agricola sulle aree interessate.

Nella fattispecie è in particolare prevista la produzione di foraggio con prato permanente (detto anche prato stabile). La produzione foraggera può essere realizzata in vario modo, con prati monofiti (formati da una sola essenza foraggera), prati oligofiti (formati da due o tre foraggere) e prati polifiti, che prevedono la coltivazione contemporanea di molte specie foraggere. Tale prato potrà essere pascolato direttamente dagli ovini (tecnica di allevamento proposto nel piano agrovoltaico) (come dettagliatamente rappresentato nella REL02 - AGRONOMICA PAGG. 31-47).

Tanto precisato circa la compatibilità del progetto con la funzione agricolo-produttiva dell'area, per quanto concerne gli aspetti ambientali-paesaggistici si segnala inoltre che, come emerge dalla tavola delle intervisibilità (TAV21) depositata, **l'impianto non risulta visibile dai comuni limitrofi (Montalto di Castro, Tarquinia, Monte Romano, Tuscania), né dai punti di vista panoramici**.

In ogni caso, per il contenimento dell'impatto visivo è stata prevista una fascia arborea perimetrale della larghezza minima di 5 m e massima di 8 m, costituita da specie arboree che saranno mantenute ad un'altezza di circa 5 m dal suolo.

La valutazione delle specie arboree da utilizzare è stata dettata dalla volontà di conciliare l'azione di mitigazione/riqualificazione paesaggistica con la valorizzazione della

vocazione agricola dell'area di inserimento dell'impianto (come meglio rappresentato nella TAV14 depositata).

Alla luce di tali precisazioni si rileva che:

(i) nel proprio parere il Comune di Tuscania ha omesso di considerare che il progetto **prevede la realizzazione di un impianto agro-voltaico**, **la cui tecnologia consente pienamente di preservare la funzione agricolo-produttiva dell'area** (proprio come richiesto nella DCC adottata dal Comune e in conformità anche al recente D.L. Agricoltura);

(ii) tale tipologia di impianto non è stata specificamente considerata, né quindi preclusa, dalla Delibera di C.C. n. 11 del 18/03/2021, tant'è che nemmeno l'art. 18-ter delle NTA della Variante Generale al PRG fa alcun espresso riferimento a tale soluzione progettuale;

(iii) peraltro, l'area interessata dal progetto in oggetto **è qualificata dalla legge stessa come automaticamente idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, let. c-*quater* del D.Lgs. 199/2021**, in quanto non è ricompresa nel perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e non ricade nelle fasce di rispetto di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del medesimo Codice, oppure dell'articolo 136;

(iv) in aggiunta, come stabilito dall'art. 3.1. della LR 16/2011 e ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza costituzionale (tra molte basti citare Corte Cost. 27/2023), nell'individuazione delle aree non idonee all'istallazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili **devono essere sempre rispettati i valori costituzionali ed eurounitari**, **nonché i principi della normativa statale e le previsioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010**;

(v) in particolare, come confermato dalla giurisprudenza, i principi costituzionali ed europei di massima diffusione delle fonti rinnovabili **non consentono, nell'individuazione delle aree non idonee, di precludere *a priori* ed in modo generalizzato l'installazione di qualsiasi impianto di produzione di energia** su una determinata area traducendosi in un limite alla facoltà di autorizzazione, dovendo invece essere verificata in concreto nel corso del procedimento autorizzativo la compatibilità dell'intervento con le specifiche caratteristiche dell'area (sul punto, con specifico riferimento alla normativa della Regione Lazio, anche Corte Cost. 221/2022);

(vi) peraltro, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire anche di recente (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, Sent., 26/01/2024, n. 1560) che le delibere di Consiglio Comunale con cui il Comune individua le aree non idonee all'installazione di un impianto fotovoltaico devono necessariamente (a) **tenere conto dei vincoli derivanti dall'art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021, che individuano le aree – come quella interessata dal progetto, considerate idonee *ex lege*** e (b) contenere una motivazione puntuale, dettagliata e specificamente riguardante la zona oggetto dell' istanza abilitativa, che sia supportata da un'adeguata istruttoria volta a dimostrare "***il necessario bilanciamento*** *(delegatogli dall'art. 3.1, co. 3, L.R. n. 16 del 2011, nell'esercizio della "governance" del proprio territorio)* ***tra le esigenze di tutela del paesaggio agricolo, quelle di sostegno al settore economico***

dell'agricoltura e quelle di ridurre l' inquinamento mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili *[…]*", definendo la specifica ragione per la quale un'area debba essere considerata idonea o meno per l'installazione dell'impianto di energia rinnovabile del particolare tipo "agrivoltaico";

(vii) pertanto, nel caso di specie, la valutazione circa la compatibilità dell'intervento con l'area in esame non può certo essere effettuata *a priori* e prescindere dalla circostanza che quello in esame è un impianto agro-voltaico con le caratteristiche rappresentate negli elaborati di progetto e sopra richiamate, del tutto idoneo a preservare la funzione agricolo-produttiva dell'area d'interesse;

(viii) ed infatti, la stessa DGR 390/2022 della Regione Lazio richiamata dal Comune (approvata successivamente alla DCC 11/2021), nel delineare gli indirizzi che i Comuni avrebbero dovuto seguire nell'individuazione delle aree non idonee, rappresenta espressamente la necessità che sia incentivato l'utilizzo di impianti agro-voltaici che tutelano la continuità dell'attività agricola.

Infine, con riferimento al richiamo alla DGR 171/2023 (attualmente *sub iudice*), si rimanda a quanto già argomentato con riferimento al parere della Regione Lazio.

3. Comune di Montalto di Castro (registro ufficiale MASE 0038046.28-02-2024)

In via preliminare si rileva che il Comune di Montalto di Castro non è interessato dal progetto dell'impianto agrivoltaico vero e proprio, né dalle opere di collegamento alla RTN.

In particolare si evidenzia che la distanza tra l'impianto e l'abitato di Montalto di Castro è pari a 15,5 km, mentre la distanza dal limite amministrativo è pari ad oltre 8 km. Come è facilmente riscontrabile dalla TAV21b allegata alla presente, la visibilità sia pure teorica dell'impianto dal confine amministrativo tra Montalto di Castro e il centro abitato di Tuscania è nulla.

In ogni caso, il Comune di Montalto di Castro fonda il proprio parere negativo richiamando in primo luogo la normativa relativa agli effetti cumulativi (Codice dell'Ambiente, Linee Guida di cui al DM 10-09-2010, DM 30 marzo 2015 e art. 4 del D.Lgs. 28/2011). L'esigenza di valutare gli effetti cumulativi è peraltro riportata anche nelle osservazioni del Comune di Tuscania e in quelle presentate dalle associazioni.

Al riguardo si rileva che, contrariamente a quanto riferito nel parere, la proponente ha opportunamente specificato gli effetti cumulativi del progetto nei propri elaborati. Al riguardo si rimanda alla TAV22 e REL20.

Sul punto si precisa peraltro che la normativa sugli impatti cumulativi comporta che il progetto sia valutato tenendo in considerazione altri impianti in prossimità dello stesso, non certo che la mera esistenza di altri impianti in prossimità sia idonea a giustificare un parere negativo sull'iniziativa in assenza di altre ragioni giustificatrici.

Si segnala peraltro che la recente giurisprudenza amministrativa ha ribadito, anche ai fini delle valutazioni relative agli impatti cumulativi, la necessità d considerare le specifiche caratteristiche degli impianti agro-voltaici (cfr. Consiglio di Stato n. 8258 del 11 settembre 2023 e TAR Puglia n. 248 del 11 febbraio 2022).

Con riferimento al richiamo alla DGR 171/2023, si rimanda anche in questa sede a quanto già argomentato con riferimento al parere della Regione Lazio.

4. **Assotuscania (registro ufficiale MASE 0035714. 26-02-2024), Comitato Ambiente e Salute Tuscia (registro ufficiale MASE 0036454. 26-02-2024), Associazione amici della terra ONLUS (registro ufficiale MASE 0036856. 27-02-2024) e altre associazioni (registro ufficiale MASE 0036819. 27-02-2024)**

In primo luogo, le associazioni lamentano la difficoltà di accedere al Piano di Monitoraggio e alla Relazione Paesaggistica. Al riguardo si rileva che la documentazione citata è regolarmente pubblicata e consultabile sul portale del VIA del MASE ed accessibili per download. Si fa riferimento in particolare ai seguenti documenti: PIANO DI MONITORAGGIO: REL22; REL PAESAGGISTICA: REL 23.

Inoltre, le citate associazioni chiedono di precisare meglio nella relazione agronomica che tipo di attività agricola si intende svolgere. Al riguardo si rileva preliminarmente che, nella predisposizione del progetto, la società ha mantenuto come obiettivo principale il creare valore condiviso ai fini del raggiungimento degli obiettivi necessari alla transizione energetica, senza pregiudicare l'utilizzo agricolo delle aree. Il progetto in esame è stato infatti ideato come impianto agrivoltaico per rispondere a standard di alta qualità e minimizzare gli impatti sul territorio. La tipologia di impianto è stata poi declinata in modo da consentire e preservare, anche coinvolgendo l'attuale proprietà, la continuità dell'attività agricola sull'area interessata, come dettagliatamente rappresentato all'interno della relazione agronomica depositata nell'ambito del procedimento, consentendo peraltro nel caso specifico l'eventuale coltivazione di produzioni biologiche. Si ricorda inoltre che la percentuale di terreno riservato all'attività agricola ammonta al 76,16% dell'area totale, appositamente ben oltre ai requisiti normalmente richiesti per questo genere di impianti.

In particolare, come sopra rappresentato e come si evince dalla REL02 - CAPITOLO 10 -PAG. 31 depositata, nella fattispecie:

- il progetto prevede la produzione di foraggio con prato permanente (detto anche prato stabile);
- la produzione foraggera può essere realizzata in vario modo, con prati monofiti (formati da una sola essenza foraggera), prati oligofiti (formati da due o tre foraggere) e prati polifiti, che prevedono la coltivazione contemporanea di molte specie foraggere;
- il prato potrà inoltre essere pascolato direttamente dagli ovini (tecnica di allevamento proposto nel piano agrovoltaico).

Con specifico riferimento alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in relazione alla DCC 11/2021, alla DGR 171/2023 e alla DGR 390/2022, nonché alle valutazioni relative agli impatti cumulativi, si rimanda a quanto già sopra controdedotto in risposta ai pareri della Regione Lazio, del Comune di Tuscania e del Comune di Montalto.

Al riguardo, rispetto alle affermazioni delle associazioni per cui il TAR Lazio avrebbe accolto le ragioni degli enti pubblici in relazione al ricorso proposto dagli operatori contro la DGR 171/2023, si precisa che il **TAR Lazio si è allo stato pronunciato solo in via cautelare ed in rito** (ordinanza n. 08004/2023), e, chiamato a pronunciarsi su tale ordinanza, il Consiglio di Stato (con ordinanza n.00787/2024) ha richiesto la sollecita fissazione dell'udienza di merito, invitando peraltro il TAR ad approfondire in tale sede

la natura della DGR e, "*segnatamente,* ***il suo eventuale carattere non vincolante per le autorità procedenti in quanto recante meri "Indirizzi e criteri transitori****", e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo cui tali atti regionali sono "destinati a orientare la discrezionalità amministrativa nei procedimenti relativi alle domande di autorizzazione dei singoli impianti"* ***senza però che alle regioni sia consentito "dettare direttamente per legge criteri generali per la localizzazione degli impianti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione statale e dalle stesse linee guida: ancor più quando tali criteri si risolvano, in pratica, in divieti assoluti di concedere autorizzazioni in singole porzioni del territorio regionale****…" (cfr. Corte cost. n. 216 del 2022 paragrafo 4.2)*.

Ad integrazione di quanto già controdedotto, pare inoltre opportuno fornire alcune precisazioni in relazione a specifici argomenti sollevati dalle associazioni.

Anzitutto, con riferimento alle osservazioni relative all'asserito raggiungimento degli obiettivi in materia di FER, si rileva che quelle stabilite dai piani energetici regionali sono solo soglie minime di produzione di energia rinnovabile. Ed infatti, il paragrafo 14.5 delle Linee Guida Nazionali prevede che "*Il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico contenute nel Piano Energetico regionale o delle quote minime di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ripartite … non preclude l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento" di autorizzazione degli impianti F.E.R.*".

In secondo luogo, con riferimento alla circostanza che buona parte dell'agro di Tuscania è tutelato con specifico vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e ss. del D.Lgs. 42/2004 si evidenzia che l'impianto in esame:

1. non interessa tale vincolo e
2. come meglio dettagliato negli elaborati presentati, dista più di 500 mt dalle aree vincolate ai sensi della parte seconda del Codice dei Beni Culturali o ai sensi dell'art. 136 di tale Codice, rispettando dunque pienamente la fascia di rispetto prevista dalla legge.

Non è inoltre corretta l'affermazione per cui la presenza di un'area archeologica a 400 mt dall'impianto comprometterebbe l'idoneità dell'area, non trattandosi di bene tutelato ai sensi della parte seconda del Codice dei Beni Culturali o ai sensi dell'art. 136 di tale codice. Al riguardo, si rimanda in particolare alla TAV23 depositata nel procedimento per pronto riferimento.

Inoltre, in relazione alla asserita non compatibilità del progetto con le previsioni del PTPR applicabili in paesaggio agrario di valore si rileva che, come confermato anche da costante giurisprudenza (da ultimo T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, Sent., 26/01/2024, n. 1560) le norme del PTPR sono vincolanti soltanto per aree vincolate ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Beni Culturali (non interessate dal progetto), come si evince dall'art. 5 delle relative Norme, ai sensi del quale "*1. Il PTPR esplica efficacia vincolante esclusivamente nella parte del territorio interessato dai beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), c), del Codice*". Tra tali aree non rientra quella interessata dal progetto in esame.

Con riferimento alle aree percorse dal fuoco si rileva che dal CDU prodotto nel corso del procedimento non risulta che il progetto interessi tali aree. Al riguardo si precisa inoltre che la giurisprudenza amministrativa ha recentemente chiarito che il vincolo previsto dalla normativa relativa alle aree percorse dal fuoco non si applica ai progetti

di impianti fotovoltaico, come quello in esame, da installare in area agricola (Cfr Cons. Stato, Sez. IV, Sent., (data ud. 16/11/2023) 29/12/2023, n. 11320). In ogni caso, qualora il Ministero competente dovesse ritenere necessarie ulteriori verifiche da parte della proponente, la stessa si rende senz'altro disponibile ad attivarsi in tal senso.

In relazione alla mancanza della Valutazione di Incidenza si rileva che, come si evince dalla TAV23 depositata con l'istanza, la notevole distanza da siti tutelati (la ZPS più vicina, denominata "Monte Romano" IT ZPS 6010058, è sita ad oltre 5,3 km dall'area di impianto), la tipologia di sito per cui la normativa comunitaria ha inserito l'area all'interno della RN2000, l'analisi degli habitat e delle specie presenti nel sito in esame in relazione alle pressioni inserite dal progetto, la verifica delle banche dati disponibili on-line e nelle pubblicazioni di settore (Rete Natura 2000, vincoli in Rete, ecc.) è tale da escludere ogni ragionevole possibile incidenza sulla Rete Natura 2000 e conseguentemente non richiedere tale studio.

6. Privati - Vincenzo Saudelli (registro ufficiale MASE 0067803.10-04-2024)

Con riferimento alle osservazioni presentate dal Sig. Vincenzo Saudelli, in aggiunta a tutto quanto già riscontrato con le considerazioni che precedono si segnala che le distanze dal progetto dalle abitazioni private sono state debitamente evidenziate all'interno della TAV. 19 "Distanze da Fabbricati Esistenti", con riferimento a tutti i limiti di legge applicabili (nello specifico, dalle normative che regolano gli effetti elettromagnetici ed acustici).

In particolare, in tale tavola sono state prese in considerazione le distanze dalle cabine elettriche, al fine di rispettare la normativa applicabile in materia di effetti elettromagnetici.

Tali valutazioni sono state anche riportate nella relazione 15, paragrafo 7, che richiama i limiti di legge applicabili e ne dimostra il rispetto.

Infine, con riferimento al decreto di vincolo emesso dal MIC in data 16 febbraio 2024, recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone, si conferma che tale vincolo non interessa le aree rientranti nel perimetro del vincolo citato (la distanza minima dal progetto è, infatti, di 2,6 km).

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da LODI RIZZINI LORENZO
C=IT

_____

Lorenzo Lodi Rizzini

Presidente del Consiglio di Amministrazione della SWE IT 11 S.r.l.

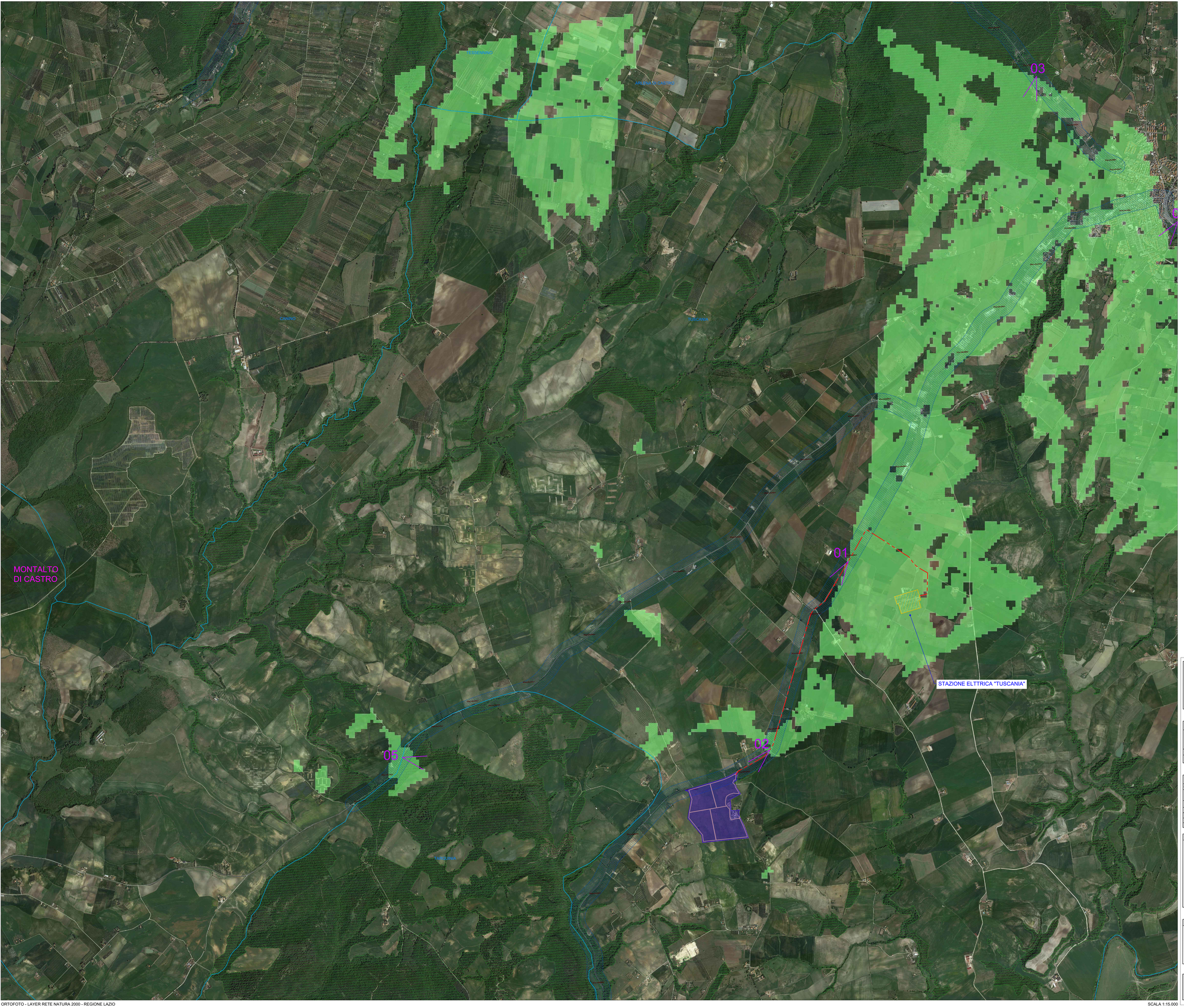

PUNTO DI VISTA 01

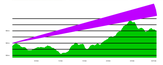

PUNTO DI VISTA 02

PUNTO DI VISTA 03

PUNTO DI VISTA 04

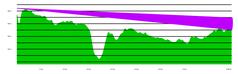

PUNTO DI VISTA 05

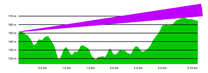

PTPR - TAV B - BOSCHI

PTPR - TAV A - AREE DI VISUALE

AREA IMPIANTO

PUNTI DI VISIBILITA' TEORICA FINO a 10 KM

LIMITI AMMINISTRATIVI

POSIZIONE IMPIANTO

VIABILITA' INTERNA

ELETTRODOTTO

01 PUNTI DI VISTA

COMUNE DI TUSCANIA (VT)

IMPIANTO AGRIVOLTAICO (29,44 MWp INSTALLATI - 26,00 MW IN IMMISSIONE)

LOCALITÀ "CASALINO"

PROCEDURA AUTORIZZATIVA

PROGETTO DEFINITIVO

BACINO DI INTERVISIBILITA'
A 10 KM DELL'IMPIANTO

Progetto	Codice impianto	Tipo elaborato
028TUS	028TUS	GRAFICO

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

LIVELLO PRG	COD IMNTR.	FOGLIO N.	TOT. FOGLI	NOME FILE	LAYOUT	ARCHIVIO	SCALA	ELABORATO
PD	202203131	1	1	SWI305-028TUS-CAD-DI-R01.dwg	TAV2Ib	SWI305-028TUS-CAD-DI-R01	SCALA 1:15.000	TAV2IB

REVISIONI

REV	DATA	NOTE	REDATTO	AUTORIZZATO
01	DIC 2023	Progetto definitivo per autorizzazioni	GD	LLB

PROGETTAZIONE

Ing. Giovanni D'Orazio
Ord. Ing. FROSINONE n. A1027
Giovanni D'Orazio
20.05.2024
15:51:38
GMT+01:00

AUTORIZZAZIONI

RICHIEDENTE

Renera

SWE IT 11 SRL
Piazza Borromeo 14
20123 MILANO
swe it11srl@legalmail.it
CF - P.IVA: 12537070968

Il presente disegno è di proprietà Renera Energy Italia Srl. Non è consentito riprodurlo o comunque utilizzarlo senza autorizzazione scritta di Renera Energy Italia Srl

ORTOFOTO - LAYER RETE NATURA 2000 - REGIONE LAZIO

SCALA 1:15.000